

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati

Presidente di Sezione Gabriele DE SANCTIS Presidente

Consigliere Renzo DI LUCA Giudice relatore

Primo Referendario Elena TOMASSINI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **20722/R** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- 1) Sig. **M Francesco**, nato a F (AP) il 31/03/1968, ed ivi residente in via XX Settembre n. 22 (Sindaco), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ortenzi e con lo stesso elettivamente domiciliato in Ancona presso lo studio dell'avv. Maurizio Discepolo in via Matteotti n. 99;
- 2) Sig. **D Silvano**, nato a F (AP) il 20/10/1963 ed ivi residente in Frazione Quinsano n. 54 (Assessore), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ortenzi e con lo stesso elettivamente domiciliato in Ancona presso lo studio dell'avv. Maurizio Discepolo in via Matteotti n. 99;
- 3) Sig. **D Leo**, nato a F (AP) il 04/05/1928 ed ivi residente in via Gramsci n. 31 int. 2 (Assessore), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ortenzi e con lo stesso elettivamente domiciliato in Ancona presso lo studio dell'avv. Maurizio Discepolo in via Matteotti n. 99;
- 4) Sig. **L Adriano**, nato a Comunanza (AP) il 02/12/1953 e residente in F (AP) via G.

Rossini n. 13 (Assessore), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ortenzi e con lo stesso elettivamente domiciliato in Ancona presso lo studio dell'avv. Maurizio Discepolo in via Matteotti n. 99;

5) Arch. **P Mario Angelo**, nato a Ururi (CB) il 22.09.1960 e residente in Montalto Marche (AP), contrada Lago n. 120, rappresentato e difeso dall'avv. Ranieri Felice e con lo stesso elettivamente domiciliato in Ancona presso lo studio dell'avv. Corrado Gioacchini in via San Martino n. 79.

6) Dott. **D Alberico**, nato a Teramo il 25/07/1952 e residente in Civitella del Tronto (TE), via San Francesco D'Assisi n. 6 (Segretario comunale), rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi e Paola Romanucci e con gli stessi elettivamente domiciliato in Ancona presso lo studio dell'avv. Franco Boldrini in Corso Mazzini n. 170;

Visti il d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 15 gennaio 1994, n. 19, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificata dal d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, a sua volta convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 giugno 2009, il relatore consigliere Renzo Di Luca, il pubblico ministero nella persona del s.p.g. Stefano Grossi, l'avvocato Massimo Ortenzi per M Francesco, D Silvano, D Leo e L Adriano, l'avv. Ranieri Felici per Mario Angelo P, e l'avv. Luigi Romanucci per Alberico D.

FATTO

Con atto di citazione del 17 novembre 2008, la Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio, a titolo di responsabilità amministrativa, i signori M Francesco, D Silvano, D Leo, L Adriano, P Mario Angelo e Alberico D, al fine di ottenerne condanna al pagamento, in favore del Comune di F (AP), della somma di € 126.541,57 o della somma maggiore o minore ritenuta dal Collegio, soggetta a rivalutazione monetaria,

oltre che degli interessi e delle spese di giudizio, queste ultime a favore dello Stato.

La responsabilità amministrativa contestata ai convenuti sarebbe stata originata dall'affidamento, mediante delibere adottate dalla Giunta comunale di F, a partire dal dicembre 1999, di n. 12 incarichi di progettazione di opere e di direzione lavori all'arch. Mario Angelo P, il quale, sin dal mese di luglio di quell'anno intratteneva con l'Amministrazione comunale una serie continuata di rapporti di collaborazione esterna, costituiti ai sensi dell'art. 110 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267/2000) ed in forza di deliberazioni della Giunta comunale fino al dicembre 2002 e successivamente a mezzo di determinazioni sia del sindaco che dell'assessore responsabile del servizio, per un totale di 72 provvedimenti di conferimento.

I suddetti conferimenti, ciascuno della durata di un mese, hanno riguardato, in ordine di tempo e a partire dall'anno 2003 (epoca dalla quale sono riguardati i fatti di causa) l'incarico di "responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale", di "collaborazione con il responsabile dell'U.T.C.", di "responsabile del procedimento" (quest'ultimo in relazione ad una specifica opera pubblica), di "supporto al responsabile dell'U.T.C." e di "istruttore delle pratiche relative ai lavori pubblici e alla manutenzione del patrimonio".

Benché diversi tra loro, tutti i suddetti incarichi sono stati retribuiti, dietro presentazione di fattura, nello stesso ammontare.

Secondo la tesi della Procura attrice, la collaborazione prestata dall'arch. P nell'ambito dell'U.T.C., avendo dato luogo ad un ininterrotto rapporto tra il professionista ed il Comune di F, doveva farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 107 del T.U. predetto, e pertanto doveva essere qualificata come prestazione di para-subordinazione sotto forma di prestazione coordinata e continuativa di natura professionale, come ritenuto dall'Autorità per la Vigilanza sui LL. PP. (intervenuta più volte nella vicenda con deliberazioni n. 149 del 29.5.2002, n. 290 del 12.11.2003, n. 137 del 14 luglio 2004 e n. 29

del 20 febbraio 2008) ed anche, sostanzialmente, dal Tar Marche (sentenza 203/03) e dal Consiglio di Stato (sentenza n. 5175/08) nel ricorso che il Comune di F aveva presentato avverso la prima deliberazione dell'Autorità di Vigilanza.

Sostiene la Procura che tale continuato rapporto non troverebbe adeguata giustificazione sul piano normativo per cui sarebbe illegittimo e, come tale, teoricamente causativo di responsabilità amministrativa.

Tuttavia, la Procura, prescindendo da tale rilievo, rinviene un evento certo di danno – ed una connessa responsabilità – negli altri incarichi contemporaneamente affidati allo stesso arch. P e riguardanti la progettazione e la direzione dei lavori delle opere pubbliche, sia perché affidati in contrasto con l'art. 110 del T.U. sia perché compensati in base alle tariffe professionali in violazione dell'art. 18 della legge 109 del 1994 la quale, per gli incarichi della specie, definiti "interni" in quanto affidati a personale in servizio presso il Comune, prevede invece un compenso cumulativo non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara.

In particolare, il danno erariale si sarebbe attualizzato nella fase dei pagamenti delle parcelle emesse dall'arch. P anche se la richiesta risarcitoria deve necessariamente limitarsi ai pagamenti disposti dall'anno 2003, essendosi ormai prescritta l'azione per i danni derivanti dai pagamenti effettuati negli anni precedenti.

Il danno oggetto dell'attuale pretesa – secondo la liquidazione effettuata con apposita perizia – ammonterebbe ad euro 126.541,57, derivante dalla differenza tra quanto effettivamente corrisposto per detti incarichi all'arch. P (euro 152.013,75) e quanto si sarebbe dovuto legittimamente corrispondere secondo la percentuale dell'1,5% sull'importo a base d'asta (euro 25.472,18).

A giudizio della Procura il comportamento tenuto dagli amministratori del Comune di F, che hanno deciso di conferire all'arch. P, in contemporanea alle incombenze previste

dal rapporto di collaborazione in atto, incarichi di progettazione e di direzione lavori, deve essere considerato almeno gravemente colposo, in quanto palesemente in contrasto con la specifica normativa di settore ed incurante sia dei rilievi mossi dall'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici che delle statuizioni contenute nelle pronunce dei Giudici amministrativi.

Per i fatti anzidetti ritiene la Procura che le responsabilità siano da attribuire a ciascuno degli attuali convenuti nella misura di seguito indicata, la quale tiene conto della qualifica rivestita dai soggetti nelle vicende di causa e dunque del diverso grado di partecipazione causale dei rispettivi comportamenti:

- 70 per cento al sig. M Francesco, in qualità di sindaco;
- 10 per cento al dott. D Alberico, in qualità di segretario comunale;
- 5 per cento a ciascuno dei signori D Silvano, D Leo e L Adriano, in qualità di assessori;
- 5 per cento all'arch. P Mario Angelo, in qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di F.

Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio.

Nella memoria per M Francesco, l'avv. Massimo Ortenzi, sostiene che:

– il rapporto che lega l'arch. P al Comune di F è un contratto di lavoro autonomo in quanto stipulato in base all'art. 110 del TU degli Enti Locali e all'art. 7, comma 6, del d.lgs 165/01, poiché, se avesse avuto natura di lavoro dipendente, esso si sarebbe risolto di diritto al momento del conferimento degli incarichi esterni, che hanno sempre riguardato opere determinate e specifiche;

– la natura del rapporto di lavoro, così come appare dalle norme sulla base delle quali sono state stipulate le relative convenzioni, non è mai stato oggetto di accertamento giudiziale (non avendo tale valenza le pronunce dell'Autorità di Vigilanza) e pertanto non può essere messa in discussione;

– trattandosi quindi di un contratto di lavoro autonomo e non esclusivo nei riguardi

dell'Amministrazione comunale (come appare da alcune fatture emesse dal professionista nei confronti di altri soggetti), gli incarichi successivamente conferiti sono stati correttamente retribuiti sulla base delle tariffe professionali;

– in ogni caso non vi sarebbe alcun danno erariale in quanto le somme erogate in favore dell'arch. P sono state addirittura inferiori (del 20%) rispetto a quelle che sarebbero spettate ad altro professionista eventualmente incaricato al suo posto;

– il sindaco aveva assunto le proprie decisioni facendo affidamento sul parere espresso dal segretario comunale e in un contesto normativo di difficile applicazione, attesa la non vincolatività del parere espresso dall'Autorità di Vigilanza, per cui non sussiste alcuna colpa grave nel suo comportamento;

– il sindaco è stato assolto dall'ipotesi accusatoria di abuso d'ufficio;

– la quota di responsabilità addebitata al sindaco (70%) appare eccessiva in quanto dovrebbe essere comunque inferiore a quella imputata al segretario comunale (10 %).

Analoghe argomentazioni difensive sono state esposte nella memoria depositata dall'avv. Massimo Ortenzi per gli assessori D Silvano, D Leo e L Adriano. In essa si evidenzia, in aggiunta:

– l'assoluta estraneità dell'assessore D Silvano, il quale era cessato dalla carica nel maggio 2001;

– la mancanza di colpa grave in capo agli altri assessori, per i quali manca la prova del conferimento di delega a trattare la questione e, comunque, di un loro coinvolgimento nella vicenda;

Nei riguardi di tutti, l'avv. Ortenzi, posta, anzitutto, in termini assolutamente generali ed immotivati, l'eccezione di prescrizione, chiede che sia emessa sentenza di assoluzione da ogni addebito e, in subordine, l'applicazione del potere riduttivo nella misura massima, in considerazione della obiettiva complessità della questione, dell'assenza di precedenti,

della loro buona fede, e del vantaggio comunque ottenuto dall'Amministrazione comunale laddove gli incarichi fossero stati affidati ad altri professionisti.

Nella memoria per il dott. D, gli avv. Luigi e Paola Romanucci, dopo aver argomentato in ordine sia alla legittimità degli incarichi conferiti all'arch. P sia alla qualificazione giuridica ex art. 110 del TUEL del suo rapporto con il Comune di F, richiamano le disposizioni derogatorie contenute nell'art. 14, comma 2, del d.l. 6/1998, convertito nella legge n. 61/98 (di cui è cenno nella circolare del Presidente della Giunta regionale n. 42941 del 21 ottobre 2004) che avevano consentito, in relazione agli interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Marche e dell'Umbria, di ricorrere direttamente a liberi professionisti per la redazione di progetti e le attività di consulenza. Dall'applicazione di tale normativa (almeno fino alla emissione della circolare regionale del 2004) viene fatta derivare la mancanza di colpa grave del segretario comunale. Anche perché il dott. D, cessato dall'incarico il 31 dicembre 2002, quando ebbe conoscenza della deliberazione dell'Autorità di Vigilanza n.149 del 2002, consigliò il sindaco di attenersi al suo contenuto, predisponendo una bozza di delibera di Giunta con la quale si proponeva di revocare gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori fino ad allora conferiti all'arch. P. Pertanto nessuna responsabilità può essere imputata al dott. D se la Giunta comunale, anziché seguire la sua proposta, condivise il parere del consulente legale, avv. Felici, e propose ricorso al giudice amministrativo contro la deliberazione dell'Autorità di Vigilanza.

Il comportamento del dott. D (il quale cessò poi dal servizio senza conoscere l'esito del ricorso) sarebbe dunque tale da interrompere il nesso di causalità tra le delibere di conferimento degli incarichi e il pagamento dei compensi. Inoltre, durante il periodo di servizio del dott. D gli incarichi venne conferiti fino al settembre 2001, ossia prima dell'ispezione disposta dall'Autorità di Vigilanza del 2002.

La memoria conclude, in via principale, per il rigetto della domanda attrice e, in via subordinata, con la richiesta di attività istruttoria mediante interrogatorio del sindaco M Francesco ed altri in ordine alla proposta del dott. D di delibera di Giunta sulla revoca degli incarichi conferiti all'arch. P.

L'arch. P si è costituito con memoria depositata dall'avv. Ranieri Felici nella quale si sostiene:

– che gli incarichi conferiti all'arch. P ex art. 110 del TUEL non possono essere in alcun modo assimilati ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dunque non hanno natura di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato;

– che la reiterazione dell'incarico, permanendo le ragioni che lo giustificano, non vale da sola a mutarne il titolo;

– che a tale riguardo, nessuna rilevanza può essere attribuita alle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, essendo la qualificazione giuridica del rapporto questione di merito di esclusiva competenza del Giudice contabile;

– che non vale sostenere la simulazione di un contratto professionale per mascherare un contratto di lavoro dipendente, sia perché l'istituto della simulazione è estraneo al diritto amministrativo, caratterizzato dalla tipicità degli atti, sia perché una tale evenienza è stata esclusa in sede penale, laddove è stata respinta l'ipotesi del reato di abuso d'ufficio;

– che se si fosse trattato di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, il dipendente avrebbe avuto diritto alla contribuzione previdenziale e finanche alla stabilizzazione del rapporto stesso, con ben altre conseguenze in relazione al danno pubblico che infatti non ha trovato alcuna considerazione nella presente citazione;

– che nella fattispecie non vi è alcun danno per il Comune di F in quanto:

a) il compenso ricevuto dall'arch. P in conseguenza dei rapporti di lavoro a tempo

determinato è stato sicuramente inferiore alla spesa che il Comune avrebbe dovuto sostenere se avesse assunto un dipendente di ruolo;

b) il costo dei lavori di progettazione e di direzione lavori complessivamente sostenuto dall'Amministrazione pagando le prestazioni rese dall'arch. P non è inferiore al costo che si sarebbe complessivamente sostenuto affidando gli stessi incarichi ad altro professionista.

Ne consegue che la mancanza di danno impedisce qualunque ipotesi di responsabilità amministrativa, dovendosi prescindere dalla legittimità o meno delle delibere di Giunta;

– che non vi è incompatibilità tra incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 TUEL (per attività da compiersi all'interno dell'Ente) e gli incarichi libero-professionali esterni, siccome svolti autonomamente gli uni dagli altri, e che pertanto sono ampiamente giustificati i compensi percepiti dall'arch. P per le prestazioni rese a titolo professionale, tenuto conto dell'impegno personale e dei costi (diretti ed indiretti) che tali prestazioni hanno comportato;

– che l'arch. P, nel periodo considerato, non aveva rapporti esclusivi con il Comune di F, avendo effettuato prestazioni anche nei confronti di terzi;

– che non sussiste colpa grave in mancanza di una normativa che faccia espresso divieto al professionista incaricato ex art. 110 TUEL di ricevere altri incarichi retribuiti a tariffa;

– che occorre, in ogni caso, tener conto dell'utilitas ricevuta dal Comune nell'aver risparmiato sui costi che si sarebbero sostenuti per l'assunzione di un tecnico laureato.

La memoria conclude chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda formulata in citazione (in particolare, che sia pronunciata l'insussistenza della colpa grave e del danno erariale) e, in subordine, che sia esercitato il potere riduttivo, tenuto conto

soprattutto delle ingenti spese che l'arch. P ha dovuto sostenere per svolgere gli importanti e complessi incarichi professionali che gli erano stati affidati.

Nell'odierna udienza i difensori dei convenuti si sono richiamati alle argomentazioni difensive esposte in atti, ciascuno insistendo, in particolare, sui seguenti aspetti.

Avv. Ortenzi:

– non v'è in atti affermazione alcuna che il rapporto tra il Comune e l'arch. P abbia natura di lavoro subordinato e che neppure il giudice contabile è chiamato a stabilirlo;

– l'addebito di colpa grave non può costruirsi sulla base del mancato rispetto di un semplice parere emesso dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, il quale non è vincolante né contiene il carattere autoritativo proprio delle sentenze;

– gli incarichi affidati al professionista erano necessari e sono stati svolti regolarmente a tutto vantaggio del Comune;

– gli assessori non hanno preso alcuna parte nella vicenda.

Avv. Felici:

– è opinione concorde della giurisprudenza contabile che il rapporto di lavoro avente le caratteristiche di quello intrattenuto dall'arch. P sia di carattere professionale come professionali sono stati gli incarichi svolti, per cui non v'è ragione di dubitare della legittimità dei suoi compensi, ampiamente correlati al grande impegno e alle ingenti spese sostenute dal professionista. Stabilire la natura del rapporto di lavoro in questione non è compito dei giudici amministrativi ma di quello contabile, il quale è chiamato a valutare i fatti a prescindere dalla loro stretta legittimità formale;

– se si fosse trattato di una qualche forma di lavoro dipendente, il Comune avrebbe dovuto sostenere tutti gli oneri previdenziali che ne derivavano, oltre ad affrontare le possibili rivendicazioni dell'architetto per il diritto alla stabilità del rapporto.

Avv. Romanucci:

– l'affidamento degli incarichi di progettazione all'arch. P non ha arrecato alcun danno al Comune, poiché questo avrebbe dovuto sostenere la stessa spesa se, rifiutandosi il P di svolgere detti incarichi dietro compenso del solo incentivo, fosse stato costretto a rivolgersi ad altri professionisti;

– poiché l'assunto accusatorio e, in particolare, la sussistenza della colpa grave si fondano sul mancato rispetto delle decisioni dell'Autorità di vigilanza, la cessazione del rapporto di servizio del Segretario e quindi la sopravvenuta impossibilità per lui di attivarsi nel senso indicato dall'Autorità, valgono ad interrompere, nei suoi confronti, ogni relazione causale con l'evento dannoso;

– la volontà del Segretario comunale di promuovere una delibera di revoca degli incarichi è comprovata da una proposta in tal senso, che è possibile reperire nella strumentazione informatica dell'Amministrazione.

Nel suo intervento il P.M. ha insistito sulla natura di rapporto dipendente del rapporto, sull'inosservanza delle corrette procedure di scelta dell'incaricato e soprattutto sul fatto che, pur ammettendosi la possibilità di conferire gli incarichi di progettazione al dipendente arch. P, certamente egli andava retribuito con i soli compensi incentivanti previsti dall'art. 18 della legge n. 109/94, anziché sulla base delle tariffe professionali, ancorché applicate in misura ridotta. Ha quindi posto in evidenza la colpa grave degli odierni convenuti i quali, in attesa di conoscere la pronuncia dei Giudici amministrativi, avrebbero potuto e dovuto cautelarsi evitando di corrispondere all'arch. P somme che sarebbero potute risultate indebite. Ha infine negato ogni valenza probatoria alla mera proposta di delibera depositata a difesa dell'operato del Segretario comunale.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio respinge l'istanza formulata dalla difesa del dott. D intesa ad ottenere un'ordinanza istruttoria che disponga l'interrogatorio del sindaco M ed

altri in ordine alla proposta fatta dallo stesso dott. D alla Giunta per la revoca degli incarichi conferiti all'arch. P. Questo perché il fatto che si vorrebbe dimostrare può essere comprovato soltanto dalla produzione di un documento (diverso da quello allegato) che contenga la proposta ufficiale del segretario comunale.

In punto di merito, la questione sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi riguarda l'accertamento della sussistenza della responsabilità amministrativa attribuita dalla Procura attrice agli odierni convenuti per aver concorso a causare un danno patrimoniale al Comune di F, affidando all'arch. P, già responsabile dell'Ufficio Tecnico, una serie di incarichi professionali riguardanti la progettazione di opere pubbliche, retribuite sulla base delle tariffe professionali anziché con gli assai meno gravosi incentivi previsti per il personale dipendente del Comune.

Della vicenda, peraltro, le parti hanno fornito prospettazioni giuridiche diverse, al punto che si rende necessario riepilogare gli avvenimenti, evidenziando i soli fatti rilevanti al fine del decidere.

Il Comune di F era privo di personale di qualifica dirigenziale, per cui le funzioni apicali riguardanti la materia dei lavori pubblici vennero attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico, il geom. Basilio Screpanti (istruttore di cat. C1), ai sensi dell'art. 68 dello statuto dell'Ente.

Allorquando il predetto geometra rassegnò le proprie dimissioni (30 novembre 2000), le funzioni di responsabile dell'Ufficio furono affidate all'arch. Mario Angelo P, già in forza allo stesso ufficio dal luglio 1999 con le mansioni di collaboratore e la qualifica di responsabile dell'istruttoria e del provvedimento finale.

Tali mansioni vennero espletate fino al 31 gennaio 2003 allorché la responsabilità dell'ufficio tecnico venne assunta dal sig. M Francesco, sindaco fino all'11 giugno 2006, poi assessore.

Dal 1 febbraio 2003 l'arch. P ha quindi svolto le diverse mansioni di collaboratore di supporto al responsabile dell'Ufficio tecnico e di responsabile dell'istruttoria delle pratiche riguardanti i lavori pubblici e la manutenzione del patrimonio.

In sostanza, quindi, il perdurante rapporto di lavoro con l'arch. P aveva tratto origine dalla necessità di sostituire un impiegato di ruolo il quale, dopo aver usufruito di alcuni periodi di aspettativa, si era poi dimesso.

L'incarico, nei termini in cui è stato sopra precisato, venne affidato inizialmente con delibera di Giunta n. 59 del 15 luglio 1999, allo scopo di consentire la continuità del funzionamento dell'ufficio tecnico, sulla base del solo *curriculum vitae* dell'interessato ed in assenza di qualsiasi procedura ad evidenza pubblica. Lo stesso incarico è stato poi ripetutamente prorogato mediante delibere di Giunta e di determinazioni sindacali, quasi di mese in mese, e tuttora perdura.

Si tratta di ben 72 provvedimenti che giungono fino al novembre 2007, i quali, disponendo sostanzialmente la proroga del rapporto, recano sempre lo stesso contenuto, indicando la scadenza, le mansioni proprie dell'ufficio tecnico, l'obbligo della presenza in ufficio per un determinato numero di ore e, infine, la retribuzione dovuta la quale, ancorché liquidata su presentazione di fattura, veniva corrisposta in misura forfettaria corrispondente all'ammontare previsto dalla contrattazione collettiva.

E' da precisare che le convenzioni che regolanti i suddetti rapporti sono state stipulate facendo riferimento sia all'110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), entrambi di seguito riportati.

Art. 110 TUEL (Incarichi a contratto):

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o

degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta

correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie

5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 (Gestione delle risorse umane):

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Va peraltro avvertito che, trattandosi di un rapporto di lavoro tuttora in essere, rilevano anche le disposizioni di legge sopravvenute (art. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223; articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e art. 46, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112) le quali hanno profondamente modificato il testo originario del comma 6, onde esso risulta oggi così formulato:

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro

autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità :

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Occorre ora verificare se le stesse consentivano (e consentano tuttora) la stipula delle convenzioni in argomento e quale natura deve essere rinvenuta nel rapporto di lavoro che in forza di esse si è istituito.

Si inizia con l'art. 110 del T.U.

Esso, anzitutto, attribuisce ai comuni, in deroga alle normali regole che sovrintendono all'assunzione di personale, la possibilità di prevedere, nel proprio statuto, che, in talune circostanze e a determinate condizioni, l'ente locale faccia ricorso a personale esterno per svolgere compiti di responsabile degli uffici o mansioni di alta specializzazione.

Le circostanze sono distinte a seconda che si tratti di sopperire a deficienze di organico (primo comma) ovvero, nei soli confronti dei comuni in cui è prevista la dirigenza, di far fronte alla mancanza di personale dirigente o altamente specializzato al di fuori della dotazione organica (secondo comma).

L'articolo consente infine che per obiettivi determinati e di durata prestabilita il regolamento interno possa prevedere "collaborazioni esterne" ad alto contenuto di professionalità (sesto comma).

In linea con l'anzidetto art. 110 il Comune di F ha inserito nel proprio statuto due disposizioni che disciplinano sia gli incarichi esterni (art. 70) che le collaborazioni esterne (art. 71).

Relativamente agli incarichi, viene ripetuta la distinzione tra quelli che servono per sopperire a deficienze di organico (primo comma) e quelli che invece occorrono per integrare l'organico dirigenziale o di alta specializzazione (secondo comma).

Quanto alle collaborazioni, si prevede che esse si svolgano mediante rapporti di lavoro autonomo ed abbiano ad oggetto obiettivi determinati e circoscritti nel tempo.

Alla stregua delle cennate disposizioni si deve dunque concludere che il Comune di F ha conferito all'arch. P incarichi continuativi per sopperire alla carenza di organico che si era determinata con le dimissioni (e, ancor prima, con l'assenza) del geom. Screpanti.

Conferimenti che, attuati mediante contratti a tempo determinato, hanno dato luogo ad altrettante "assunzioni a termine" e quindi ad una serie ininterrotta di rapporti di lavoro subordinato, quali sono quelli dei responsabili dei servizi e comunque dei dirigenti (art. 2095 c.c.).

Per cui, anche a voler concedere che si tratti di lavoro para-subordinato, è comunque da escludere che si possa trattare di un rapporto di lavoro autonomo, la cui configurazione (per espressa previsione legislativa e statutaria del Comune di F) è riservata alle sole collaborazioni esterne.

L'arch. P è stato quindi più volte "assunto" (come recita l'art. 70, secondo comma, dello statuto comunale) alle dipendenze del Comune con contratti a tempo determinato, ovvero con contratto a tempo determinato più volte prorogato.

Vengono così a cadere tutte le diverse considerazioni svolte dalle difese dei convenuti in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto continuativo intrattenuto dall'arch. P.

Allo stesso tempo, prospetta inesattezze e contraddizioni anche l'atto di citazione, quando afferma che "le prestazioni rese dall'arch. P devono essere assimilate a quelle di un lavoro formalmente autonomo ma sostanzialmente subordinato"; che "l'analisi

sembrerebbe qualificare il rapporto intercorrente tra l'Amministrazione comunale e il professionista come una collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2222 c.c.”; che le collaborazioni coordinate e continuative sono istituti giuridici eccezionali da attivare solo in presenza di esigenze particolari e qualificate, non riscontrabili nel caso de quo”; e che “le parti, pur avendo stipulato un contratto di lavoro autonomo, nel corso del rapporto hanno mostrato di aver mutato intenzione, comportandosi tacitamente come datore di lavoro l'uno e dipendente l'altro” (pagg. 14 e 15 della citazione).

Contraddittorio è infatti affermare, da un lato, che il rapporto appare, nei fatti, come quello di una collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2222 (e pertanto riconducibile al lavoro autonomo) e, dall'altro, che una tale qualificazione non è riscontrabile nel caso in esame (per cui si tratterebbe di lavoro subordinato o, al massimo, di lavoro para-subordinato).

Inesatto (probabilmente a causa della confusione insorta tra l'ipotesi dell'incarico esterno e quella della collaborazione esterna, entrambe considerate dall'art. 110) è poi sostenere che le parti hanno “formalmente” stipulato un contratto di lavoro autonomo, laddove le formule utilizzate nelle delibere e ancor più i loro contenuti (prestazioni, compensi e orari di lavoro) mostrano invece che si tratta di contratti di lavoro subordinato.

E' inoltre da escludere, in via di principio, che i singoli contratti, dal momento che hanno tutti sempre lo stesso contenuto, possano essere riguardati sotto specie diversa perché stipulati uno di seguito all'altro senza soluzione di continuità. Infatti, essendo a termine, essi mantengono comunque la propria individualità. Ugualmente sarebbe se si considerassero i contratti successivi quale mera proroga dei precedenti, poiché si verrebbe soltanto a dilatare la durata di questi ultimi senza incidere sulla loro natura.

Posto quindi che si tratta di contratti di lavoro subordinato, stipulati sulla base dell'art. 110, primo comma, del T.U., occorre ora verificare la loro legittimità anche in

relazione all'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001.

Nella sua formulazione originaria sopra riportata, tale comma, inserito nell'ampio contesto delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, estendeva a tutte le pubbliche amministrazioni e con riguardo alla generalità dei dipendenti, la stessa possibilità che il secondo comma dell'art. 110 offriva già agli enti locali limitatamente al personale dirigente od a capo di un servizio. Esso, dunque, non ha alcun rilievo nel caso all'esame.

Così è per le modifiche che sono state apportate successivamente (anch'esse sopra trascritte).

Infatti, le nuove disposizioni, pur attribuendo alle pubbliche amministrazioni (e dunque anche agli enti locali) la possibilità di conferire gli incarichi, oltre che con contratti di lavoro dipendente, anche con contratti di lavoro autonomo, continuano a valere unicamente nei casi in cui non sia possibile provvedere alle esigenze d'ufficio con il personale in servizio e non anche, quindi, nei casi di carenza di organico, per i quali, esaurita eventualmente la fase d'emergenza, è d'obbligo provvedere con i pubblici concorsi.

Ciò nondimeno il vigente testo dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, presenta due indirette valenze per il caso in esame.

La prima riguarda la precisazione che possano essere stipulati anche "contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa"; il che conferma l'assunto che i contratti di natura coordinata e continuativa appartengono al genere dei contratti di lavoro autonomo.

La seconda concerne l'ulteriore divieto di far ricorso "a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati" e che contravvenire "è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti".

Un tale divieto, precisando che i contratti di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, possono essere utilizzati soltanto per esigenze straordinarie e non per le normali mansioni d'ufficio, dimostra ancora una volta che all'arch. P, almeno da una certa data, potevano essere conferiti incarichi soltanto con contratti di lavoro privato.

La circostanza, peraltro, mette in evidenza un'ulteriore contraddizione della prospettazione accusatoria la quale, ove avesse voluto realmente intendere (come in certa parte ha mostrato di intendere) l'insieme dei contratti stipulati per lo svolgimento delle mansioni di responsabile dell'ufficio tecnico, come attività svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa, non avrebbe dovuto mancare di evidenziare questa specifica ipotesi di responsabilità amministrativa.

Tutto ciò precisato, deve ora il Collegio stabilire se gli ulteriori dodici incarichi o, meglio, le dodici collaborazioni esterne affidate contemporaneamente all'arch. P, responsabile dell'ufficio tecnico, siano altrettanto legittime.

Per farlo, è necessario riferirsi alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) la quale:

- all'art. 17, comma 1, lettera d) prevede che “le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento” possano essere espletate da “liberi professionisti singoli od associati”;

- all'art. 17, comma 4, stabilisce che “la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di

rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d).....”;

- - all'art. 18, comma 2-ter precisa che “i pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni”.

Dal combinato disposto delle anzidette disposizioni è agevole ricavare che le attività in parola possono essere assegnate anche a liberi professionisti. Ma, in tal caso, è necessario che:

a) vi sia carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti;

b) che i liberi professionisti non siano pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, essendo loro impedito, in caso contrario, di espletare incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni nel comprensorio di competenza dell'ufficio al quale appartengono.

La ratio sottesa alla norma, evidentemente intesa ad evitare che i professionisti impiegati a tempo parziale possano avvantaggiarsi da tale particolare condizione rispetto ad altri professionisti concorrenti, è sufficiente da sola a dimostrare che l'arch. P non avrebbe potuto ottenere gli incarichi di progettazione e di altre attività connesse in qualità di libero professionista, dal momento che egli era alla dipendenze del Comune di F a tempo parziale (25 ore a settimana).

Ne consegue che all'architetto P gli incarichi di progettazione sono stati conferiti ad altro titolo, e precisamente in qualità di responsabile o comunque di addetto all'ufficio tecnico comunale iscritto all'albo dei liberi professionisti, giusta la previsione contenuta nell'art. 17, comma 1, lettera a) della già riferita legge n. 109/1994, a tenore della quale “le

prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento” sono (anzitutto) espletate “dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti”.

Avendo dunque l'arch. P prestato la propria attività, da un lato, di progettazione e, dall'altro, in qualità di dipendente (poiché ad altro titolo non gli sarebbe stata consentita), a lui spetta il compenso incentivante previsto dall'art. 18, comma 1, che si riporta: “Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.... è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie”.

Va rilevato, incidentalmente, che l'ultimo periodo sopra trascritto conferma che dal novero del “personale esterno”, cui potrebbero essere affidati gli incarichi di progettazione, sono esclusi i dipendenti dell'amministrazione conferente.

In conclusione, poiché l'unico status nel quale l'arch. P avrebbe potuto legittimamente svolgere gli incarichi di progettazione era quello che lo considerava dipendente in servizio presso l'ufficio tecnico comunale, ne consegue che allo stesso andava corrisposto il trattamento incentivante previsto per tale sua condizione, e non il

compenso percepito secondo le tariffe professionali, sebbene ridotto del 20 per cento.

La differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe invece dovuto percepire, che, secondo la relazione tecnica fatta dal consulente della Procura, ing. Gilberto Martinelli – non contestata sotto alcun profilo dalle parti convenute – ammonta ad euro 126.541,57 rappresenta quindi l'entità del pregiudizio patrimoniale subito dal Comune di F.

Pregiudizio al quale, tuttavia, va opposto, in parziale compensazione, il vantaggio che il Comune ha ottenuto dai fatti dannosi.

Non va invero dimenticato che, ai fini della determinazione del danno, va considerato, oltre gli onorari pagati in eccesso rispetto al legittimo compenso, anche il rimborso delle spese sostenute e fatturate dal professionista, che il Comune ha risparmiato (*utilitas*) e che invece avrebbe dovuto affrontare se avesse fatto eseguire la progettazione e le altre incombenze al personale dell'ufficio tecnico con mezzi e strumenti operativi dei quali probabilmente si sarebbe dovuto dotare.

Trattandosi di spese presunte, esse si prestano ad essere difficilmente quantificate, per cui si rende necessario procedere ad una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Al riguardo, appare corretto al Collegio utilizzare il criterio che consideri contemporaneamente l'entità del compenso professionale complessivamente percepito dall'arch. P e la quota di tale compenso che rappresenta il rimborso spese: quota che è possibile ricavare facendo applicazione dell'art 13, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (che approva la tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), secondo il quale le spese sostenute dal professionista incaricato possono essere rimborsate nel limite del 60 per cento degli onorari.

Ne consegue che, essendo il compenso complessivamente percepito dall'arch. P pari ad euro 152.013,75, le spese in questione, pari a quelle che l'Amministrazione

avrebbe dovuto teoricamente sostenere, possono quantificarsi in euro 58.541,57, che, sottratte al danno come sopra quantificato (euro 126.541,57), determinano l'importo di euro 68.000 da ammettere a risarcimento.

Occorre ora verificare se tra il danno netto come sopra accertato e i comportamenti dei singoli convenuti sussiste il nesso di causalità efficiente e determinante necessario per imputare agli stessi l'evento dannoso.

In proposito, non è dubbio che gli indebiti pagamenti (dalla cui effettuazione sono maturate la materialità e l'attualità del danno) sono da imputare ai soggetti che hanno approvato le delibere di giunta con le quali sono stati conferiti i dodici incarichi di progettazione all'arch. P in qualità di libero professionista, e cioè al sindaco M e agli assessori D, D e L, oltre a coloro che a diverso titolo vi hanno concorso, ossia il dott. D, segretario comunale, e lo stesso arch. P, in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

A tal punto, resta da stabilire se nei comportamenti degli indicati soggetti si può rinvenire quella colpa grave che costituisce la soglia per l'addebito delle conseguenti responsabilità amministrative.

Non può negarsi, in proposito, che la normativa afferente la vicenda in esame presentava talune obiettive difficoltà applicative, specie per gli assessori che – come sostenuto nella loro difesa – mancavano delle necessarie cognizioni giuridiche.

Per contro, deve riconoscersi che almeno dubbi sulla legittimità della procedura che era stata seguita dovevano essere certamente insorti dopo che l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, compiute approfondite ispezioni, aveva più volte manifestato la sua opinione contraria, diffidando il Comune di F dall'insistere nelle determinazioni adottate.

Invece, il sindaco e gli assessori, con l'adesione del segretario comunale e dell'arch. P, hanno preferito chiedere un parere legale ad un professionista esterno e,

ricevuta da lui assicurazione sulla correttezza delle scelte operate, hanno poi deciso di impugnare le deliberazioni dell'Autorità di vigilanza, prima davanti al TAR, quindi, persa la causa in primo grado, davanti al Consiglio di Stato, che ha confermato il rigetto del gravame.

Non è di alcuna utilità, ai fini del decidere, soffermarsi sulle ragioni del parere negativo espresso dalla predetta Autorità né sulle motivazioni per le quali i Giudici amministrativi hanno ritenuto di non accogliere il ricorso.

E' sufficiente considerare che se si fosse seguito il parere dell'Autorità (ancorché con vincolante) oppure vi fosse stata la determinazione di sospendere i pagamenti al professionista prima di assumere l'iniziativa giudiziaria, il Comune non avrebbe patito il danno per il quale è oggi causa.

Quindi, l'immotivata perseveranza di tutti i soggetti in un atteggiamento che era stato decisamente censurato da un Organo tecnico pur sempre autorevole ed ampiamente qualificato, e le cui opinioni sono state per di più ribadite in sede giudiziaria, rende l'atteggiamento medesimo sicuramente improntato a colpa grave.

Nei confronti dei convenuti risultano pertanto integrati tutti gli elementi della responsabilità amministrativa per danno erariale, quale delineata dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, come modificato dall'art. 1 del d.l. n. 543/1996, convertito nella legge n. 639/1996.

Al fine di stabilire, in concreto, l'apporto causale e la componente psicologica propria della condotta di ciascuno dei convenuti, rilevano le circostanze della narrata vicenda e, in particolare: la doppia partecipazione causale dell'arch. P, il quale, come funzionario del Comune ha favorito l'adozione di provvedimenti che lo riguardavano personalmente, e come professionista incaricato di pubbliche funzioni ha tratto un notevole quanto ingiusto vantaggio patrimoniale dai provvedimenti stessi; il ruolo

assolutamente primario svolto durante l'intera vicenda dal sindaco Marzali, anch'egli nelle duplice veste, davvero insolita ma sicuramente inopportuna, di amministratore e di responsabile dell'ufficio tecnico; le attestazioni di legittimità alle determinazioni della Giunta espresse dal dott. D in qualità di segretario comunale, peraltro in un arco di tempo assai limitato; la compartecipazione meramente adesiva degli assessori D, L e D (quest'ultimo partecipe soltanto ad alcune delibere).

Tanto considerato, il Collegio, divergendo in parte da quanto conclusivamente esposto in citazione, ritiene equo ripartire l'addebito fra i sunnominati nella misura di seguito indicata:

P Mario Angelo	euro	38.000
M Francesco	euro	16.000
D Alberico	euro	5.000
D Leo	euro	3.500
L Adriano	euro	3.500
D Silvano	euro	2.000

Nonostante le difese dei convenuti abbiano formulato istanze per la riduzione degli addebiti (le quali, peraltro, hanno già trovato adeguato riscontro in sede di riconoscimento dell'*utilitas*), non si rinvencono in atti particolari circostanze o ragioni psicologicamente adeguate che rendano applicabile, nel caso di specie, il potere di cui all'art. 52 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214.

I singoli addebiti sono soggetti a rivalutazione monetaria da calcolarsi, proporzionalmente per ciascun di essi, a decorrere dalle date di emissione dei mandati di pagamento a favore dell'arch. P e fino alla data di deposito della presente sentenza, e agli interessi legali da quest'ultima data fino al pieno ed effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando in parziale aderenza alla richiesta della Procura regionale, ogni contraria domanda ed eccezione respinta,

Condanna i convenuti a pagare, in favore del Comune di F, la somma a fianco di ciascuno indicata:

P Mario Angelo euro 38.000 (trentottomila)

M Francesco euro 16.000 (sedecimila)

D Alberico euro 5.000 (cinquemila)

D Leo euro 3.500 (tremilacinquecento)

L Adriano euro 3.500 (tremilacinquecento)

D Silvano euro 2.000 (duemila)

da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali come indicato in parte motiva.

Li condanna altresì al pagamento, in parti uguali, delle spese processuali che, fino alla presente sentenza, sono liquidate in euro 2.373,78 (duemilatrecentosettantatre/78).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18 giugno 2009.

L'estensore

Il Presidente

F.to (dott. Renzo Di Luca)

F.to(dott. Gabriele De Sanctis)

Depositato e pubblicato il 15/07/2009

IL DIRIGENTE

F.to(Dott.ssa Anna Laura Carloni)